

## **C12171 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO ICCREA**

*Provvedimento n. 27293*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, pervenuta in data 22 giugno 2018;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 31 luglio 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo (di seguito, "Iccrea"), è la capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea ed è la società individuata come capogruppo del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo promosso da Iccrea ai sensi degli articoli 33 e ss. del Decreto Legislativo n. 385/1993 (recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito anche "TUB") e successive modifiche.

**2.** Iccrea è una società per partecipata per quasi l'80% dalle banche di credito cooperativo affiliate. La restante quota, di poco superiore al 20%, è detenuta dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti al costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (di seguito, "Gruppo Cassa Centrale Banca"). Tale partecipazione, anche in virtù dei vincoli cui è sottoposta, non è idonea a dare luogo, allo stato, a un controllo su Iccrea ai sensi della normativa *antitrust*<sup>1</sup>.

**3.** Il fatturato, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), realizzato in Italia da Iccrea nel 2017 è stato pari a circa circa [3-4]\* miliardi di euro.

**4.** Centoquarantaquattro banche di credito cooperativo o casse rurali operanti in diverse province del territorio italiano (di seguito, anche "centoquarantaquattro casse" o "casse affiliate"), che a seguito dell'operazione entreranno a far parte del Gruppo:

**1.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAMANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Atri (TE);

**2.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Basciano (TE);

**3.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a San Salvo (CH);

**4.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - CAPPELLE SUL TAVO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Cappelle sul Tavo (PE);

**5.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede a Castiglione M.R. (TE);

**6.** "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Gambatesa (CB)";

**7.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA (L'AQUILA) -SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pratola Pelligna (AQ)

**8.** CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Rende (CS);

**9.** BANCA DEL CATANZARESE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Marcellinara (CZ);

**10.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Montepaone (CZ);

**11.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Cittanova (RC);

**12.** LA BCC DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Crotone (CR);

**13.** CREDITO COOPERATIVO DI SAN CALOGERO E MAIERATO - BCC DEL VIBONESE SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Vibo Valentia (VV);

**14.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Moio della Civitella (SA);

**15.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (IN SIGLA B.C.C. DI NAPOLI) con sede a Napoli (NA);

---

<sup>1</sup> [Cfr. caso C12169 – Costituzione Gruppo Cassa Centrale Banca.]

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

- 16.** BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Vallo della Lucania (SA);
- 17.** BANCA CAMPANIA CENTRO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA, SOC. COOP. con sede a Battipaglia (SA);
- 18.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Buonabitacolo (SA);
- 19.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Capaccio (SA);
- 20.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUCCINO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Buccino (SA);
- 21.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SERINO (AVELLINO) - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Serino (AV);
- 22.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Scafati (Sa);
- 23.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Casagiove (CE);
- 24.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO-CALVI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a San Marco dei Cavoti (BN);
- 25.** CREDITO COOP.VO ROMAGNOLO - BCC DI CESENA E GATTEO - S.C. con sede a Cesena (FC);
- 26.** EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Bologna (BO);
- 27.** CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOC. COOP. con sede a Faenza (RA);
- 28.** RIMINIBANCA - CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Rimini (RN);
- 29.** CREDITO COOPERATIVO FRIULI (ABBREVIATO CREDIFRIULI) - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Udine (UD);
- 30.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Azzano Decimo (PN);
- 31.** BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Udine (UD);
- 32.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Staranzano (GO);
- 33.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Cagliari (CA);
- 34.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Roma (RM);
- 35.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Arborea (OR);
- 36.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Bellegra (RM);
- 37.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Nettuno (RM);
- 38.** CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Paliano (FR);
- 39.** CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pontinia (LT);
- 40.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Riano (RM);
- 41.** BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Formello (RM);
- 42.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Genzano di Roma (RM);
- 43.** BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Crema (CR);
- 44.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Borghetto Lodigiano (LO);
- 45.** BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Lodi (LO);
- 46.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Lesmo (MB);
- 47.** CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Binasco (MI);
- 48.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE -SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Busto Garolfo (MI);
- 49.** CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Cantù (CO);
- 50.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Capriolo (BS);
- 51.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Carate Brianza (MB);
- 52.** CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Caravaggio (BG);
- 53.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Carugate (MI);
- 54.** CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Cremona (CR);
- 55.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Calcio (BG);
- 56.** BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Cremeno (LC);
- 57.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Ghedi (BS);
- 58.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO (COMO) - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede a Lezzeno (CO);
- 59.** B.C.C. DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Montichiari (BS);

60. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Mozzanica (BG);
61. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOVERA E POSTINO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Postino di Dovera (CR);
62. CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA) CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Rivarolo Mantovano (MN);
63. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI S.C. con sede a Sorisole (BG);
64. CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Treviglio (BG);
65. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Triuggio (MB);
66. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Cologno Al Serio (BG);
67. BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Ancona (AN)
68. BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Acquaviva Picena (AP);
69. BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA - (COMUNE DI PIEVE TORINA - PROVINCIA DI MACERATA) - SOC. COOP. con sede a Pieve Torina (MC);
70. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pergola (PU);
71. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Fano (PU);
72. BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Filottrano (AN);
73. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Gradara (PU);
74. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Terre Roveresche (PU);
75. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Ostra (AN);
76. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Ostra Vetere (AN);
77. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 019 Recanati (MC);
78. BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Ripatransone (AP);
79. BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pesaro (PU);
80. BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Carrù (CN);
81. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Alba (CN) ;
82. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Bari (BA);
83. BANCA DI TARANTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Taranto (TA);
84. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Massafra (TA);
85. BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede a Andria (BT) ;
86. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PUTIGNANO - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Putignano (BA);
87. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Avetrana (TA) ;
88. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Carmiano (LE) ;
89. CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Castellana Grotte (BA);
90. CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Erchie (BR);
91. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Lavello (PZ);
92. BCC BASILICATA - CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Laurenzana (PZ);
93. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Leverano (LE);
94. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA - LOCONIA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Canosa di Puglia (BT);
95. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Ginosa (TA);
96. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Ostuni (BR);
97. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Oppido Lucano (PZ);
98. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Santeramo in Colle (BA)
99. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Spinazzola (BT);

- 100.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Palo del Colle (BA);
- 101.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Agrigento (AG);
- 102.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VALLEDOLMO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Valledolmo (PA);
- 103.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Altofonte (PA);
- 104.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Lercara Friddi (PA);
- 105.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pachino (SR) ;
- 106.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN BIAGIO PLATANI, SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a San Biagio Platani (AG);
- 107.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Longi (ME) ;
- 108.** BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Alcamo (TP);
- 109.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON STELLA DI RESUTTANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Resuttano (CL);
- 110.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'G. TONIOLO' DI SAN CATALDO (CALTANISSETTA) SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a San Cataldo (CL);
- 111.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MUTUO SOCCORSO DI GANGI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Gangi (PA);
- 112.** BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Canicattì (AG);
- 113.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE DI MUSSOMELI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Mussomeli (CL) ;
- 114.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'S. GIUSEPPE' DI PETRALIA SOTTANA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Petralia Sottana (PA);
- 115.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Caltanissetta (CL);
- 116.** BANCA DELL'ELBA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Portoferraio (LI);
- 117.** BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Perugia (PG) ;
- 118.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME, BIENTINA E S. PIETRO IN VINCIO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pistoia (PT);
- 119.** BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Impruneta (FI);
- 120.** BANCA DI ANGIARI E STIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Anghiari (AR);
- 121.** BANCA DI PESCIA E CASCINA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Castellare di Pescia (PT);
- 122.** CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Reggello (FI) ;
- 123.** BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Chiusi (SI);
- 124.** BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Pisa (PI);
- 125.** CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO S.C. con sede a Monteriggioni (SI);
- 126.** BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pietrasanta (LU);
- 127.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pontassieve (FI) ;
- 128.** BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a San Giovanni Valdarno (AR);
- 129.** TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA C.C. - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Orbetello (GR);
- 130.** BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Sovicille (SI) ;
- 131.** BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Quarrata (PT);
- 132.** BANCA DI MONASTIER E DEL SILE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Monastier di Treviso (TV);
- 133.** BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Orsago (TV);
- 134.** VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Albarè di Costermanoi (VR);
- 135.** BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Concamarise (VR);
- 136.** CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Brendola (VI);
- 137.** BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Verona (VR);

**138.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Cartura (PD);

**139.** CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Cerea (VR);

**140.** BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO, SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Sant'Elena (PD) ;

**141.** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pojana Maggiore (VI);

**142.** CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Treviso (TV);

**143.** BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP. con sede a Fara Vicentino (VI);

**144.** CREDITO TREVIGIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Fanzolo di Vedelago (TV).

**5.** Le suddette casse affiliate operano nei diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale, nonché nel settore del risparmio gestito, del *leasing*, degli strumenti di pagamento e nei comparti del settore assicurativo.

Il fatturato, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), realizzato complessivamente dalle centoquarantaquattro casse nel 2016 è stato pari a circa [12-13] miliardi di euro<sup>2</sup>.

## II. LA DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

**6.** L'operazione notificata trae origine dalle modifiche apportate al TUB dal D.L. n. 18/2016, convertito in Legge n. 49 dell'8 aprile 2016 e dalla successiva regolamentazione emanata dalla Banca d'Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, pubblicato il 2 novembre 2016). Il nuovo quadro normativo e regolamentare prevede quale condizione per poter esercitare l'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo l'adesione ad un gruppo bancario cooperativo, o altrimenti la trasformazione in S.p.A., come previsto dall'articolo 36, comma 1-*bis* del TUB. A capo del gruppo bancario cooperativo deve essere posta una capogruppo, costituita in forma di S.p.A., che avrà funzioni di direzione e coordinamento sulle banche del gruppo, per effetto del c.d. contratto di coesione, che *"assicura l'esistenza di una situazione di controllo"*<sup>3</sup> sulle società del gruppo e disciplina i poteri della capogruppo stessa.

**7.** In linea con le disposizioni del TUB (articolo 37-bis c. 3) e della richiamata Circolare, il contratto di coesione che le Parti stipuleranno, l'articolo 5 del contratto di coesione disciplina le attività di direzione, coordinamento e controllo.

**8.** Con riferimento ai poteri della capogruppo in materia di governo societario, il contratto stabilisce l'obbligo per le banche affiliate di inviare alla capogruppo le proposte di liste dei candidati agli organi di amministrazione e controllo, affinché la capogruppo verifichi l'adeguatezza delle candidature proposte e rilasci proprio parere favorevole. In ogni caso la capogruppo può provvedere direttamente alla revoca e alla nomina di uno o più componenti (articolo 5.1.1, comma 6 del contratto). L'articolo 5.1.2 del contratto attribuisce altresì alla capogruppo la facoltà di revocare motivatamente uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate in date ipotesi.

A norma dell'articolo 5.2.1 del Contratto, le operazioni di rilievo strategico (e.g. fusioni, scissioni, acquisto o cessione di partecipazioni o di beni) che le banche affiliate intendono porre in essere devono essere previamente sottoposte alla capogruppo per la sua approvazione. Al fine di consentire una gestione coordinata e unitaria delle diverse componenti del gruppo, la capogruppo definisce gli orientamenti strategici, gli obiettivi operativi nonché le politiche e le procedure di gestione dei rischi del GBC, con il coinvolgimento diretto delle banche affiliate (articolo 5.2.2, comma 1 del contratto).

Inoltre, la capogruppo svolge una costante attività di monitoraggio sull'organizzazione e sulla situazione operativa, patrimoniale, economica e finanziaria delle banche affiliate, volta ad individuare tempestivamente eventuali sintomi di difficoltà gestionale e/o il mancato rispetto degli obblighi assunti ai sensi del contratto (articolo 5.3.3, comma 1 del contratto).

Come stabilito dall'articolo 12 del Contratto, infine, il Consiglio di Amministrazione della capogruppo delibera in ordine all'ammissione di nuove banche al gruppo successivamente alla sua costituzione, potendo negare tale ammissione. Allo stesso modo, l'articolo 14 del contratto disciplina il recesso dallo stesso da parte delle banche affiliate.

## III. LA QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

**9.** L'operazione in esame dà luogo alla costituzione di un gruppo bancario cooperativo ai sensi degli articoli 33 e ss. del TUB. Le centoquarantaquattro BCC, stipulando il contratto di coesione funzionale all'adesione al Gruppo, attribuiscono a ICCREA poteri di controllo ai sensi della normativa *antitrust*.

L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma

<sup>2</sup> [Si fa presente che, come dichiarato dalle Parti, non sono alla data odierna disponibili i fatturati relativi all'esercizio 2017 per alcune delle BCC aderenti. Pertanto, si fa riferimento al fatturato dell'anno 2016. ]

<sup>3</sup> [Legge n. 49/2016, art. 37-bis, comma 1, lett. a).]

1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 30 milioni di euro.

L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

#### **IV. IL PARERE DELL'IVASS**

**10.** In data 5 luglio 2018 è stato richiesto all'IVASS il parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90. Con parere pervenuto in data 31 luglio 2018, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'equilibrio concorrenziale nei mercati assicurativi.

#### **V. VALUTAZIONI**

##### ***I mercati interessati dalla presente operazione***

**11.** In considerazione delle attività svolte dalle Parti, ed in linea con i precedenti nazionali e comunitari, i mercati sui quali l'operazione di concentrazione notificata appare suscettibile di avere effetti possono essere individuati, dal punto di vista merceologico, nei seguenti:

- a) mercato della raccolta bancaria;
- b) *i.* mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici;  
*ii.* mercato degli impieghi alle famiglie produttrici e imprese di piccole dimensioni;  
*iii.* mercato degli impieghi alle imprese medio-grandi;  
*iv.* mercato degli impieghi agli enti pubblici;
- c) settore del risparmio gestito, in cui si distinguono: *i)* la gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare; *ii)* la gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e fondi (GPF); *iii)* la gestione di prodotti della previdenza complementare;
- d) settore del risparmio amministrato;
- e) mercato del credito al consumo;
- f) mercati assicurativi, rami vita e danni;
- g) mercato degli strumenti di pagamento;
- h) mercato del *factoring*;
- i) mercato del *leasing*.

##### **a) Il mercato della raccolta bancaria**

**12.** In linea con il consolidato orientamento dell'Autorità, il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché certificati di deposito. Sotto il profilo geografico, in considerazione della limitata mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale locale che, nella sua prassi, l'Autorità ha definito in prima approssimazione come provinciale.

**13.** Più nel dettaglio, le informazioni acquisite recentemente dall'Autorità hanno evidenziato come i conti correnti bancari *online* e i conti correnti postali non siano riconducibili al mercato in esame. Ciò nonostante, si registra una certa pressione concorrenziale sugli operatori bancari tradizionali da parte delle banche *online*, in quanto una porzione non trascurabile della popolazione – specialmente nelle fasce più giovani e con più elevato livello di istruzione/reddito – si rivolgerebbe a queste ultime a fronte di un aumento generalizzato dei prezzi dei conti correnti tradizionali<sup>4</sup>.

**14.** Dal punto di vista geografico, la documentazione agli atti ha consentito di escludere una dimensione nazionale dei suddetti mercati, in quanto, anche dal lato dell'offerta, le condizioni applicate ai diversi prodotti e servizi variano nelle diverse aree geografiche, risentendo delle condizioni di concorrenza locali. Infatti, le risposte alle richieste di informazioni inoltrate a un ampio campione di banche italiane di differenti tipologie e dimensione hanno evidenziato che è prassi comune l'applicazione, anche a livello di singola filiale, di deroghe alle condizioni *standard* definite centralmente, per far fronte alle specificità locali<sup>5</sup>.

**15.** L'analisi concorrenziale degli effetti dell'operazione è stata conseguentemente effettuata a livello provinciale, non essendo necessaria, in ragione delle contenute quote *post merger* detenute dalle Parti, un'analisi più approfondita svolta a livello locale di *catchment area*.

**16.** Ad esito dell'operazione, nei mercati provinciali della raccolta bancaria, le quote *post merger* saranno nella maggior parte dei casi significativamente inferiori al 15%; comprese tra il 15% ed il 30% in 27 province su 107 e superiori al 30% nelle sole province di Pistoia [30-35%] e Caltanissetta [30-35%].

---

<sup>4</sup> [Cfr. provvedimento dell'Autorità nel caso C12138 e C12169.]

<sup>5</sup> [Cfr. nota precedente.]

**17.** In tali mercati, in ragione delle quote detenute dalle Parti a seguito della presente operazione, anche considerata la presenza di numerosi e qualificati concorrenti non appaiono sussistere i presupposti per ritenere che l'operazione possa dare luogo alla costituzione e/o al rafforzamento di una posizione dominante.

#### **b) I mercati degli impieghi**

**18.** Quanto ai mercati degli impieghi, vi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni; (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti distinti mercati del prodotto rilevanti.

**19.** Le diverse forme di domanda espressa sono caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità e, quindi, di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri finanziamenti su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici e alle famiglie produttrici e piccole imprese presentano una dimensione territoriale locale, che nella prassi dell'Autorità è stata valutata in prima approssimazione provinciale, mentre i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica più ampia, valutata in prima approssimazione regionale, in considerazione della maggiore mobilità di tali soggetti rispetto agli altri segmenti della domanda.

**20.** In ragione dell'attività svolta dalle Parti, l'operazione appare interessare in prima battuta il mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici e il mercato degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese.

A seguito dell'operazione, nei mercati provinciali degli impieghi alle famiglie consumatrici saranno nella maggior parte dei casi significativamente inferiori al 15%; saranno invece comprese tra il 15% ed il 30% in 17 province su 107. Per quanto concerne invece i mercati provinciali degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, la quota delle Parti a seguito dell'operazione supererà il 15% in 36 province sulle 107 in cui le Parti operano e supererà il 30% nella sola provincia di Pistoia [30-35%].

**21.** Anche in tali mercati, sui quali si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, non appaiono, in ragione delle quote detenute dalle Parti a seguito dell'operazione, sussistere i presupposti per ritenere che l'operazione in esame sia suscettibile di dar luogo alla costituzione e/o al rafforzamento di una posizione dominante.

#### **c) Il settore del risparmio gestito**

**22.** Nell'ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla (i) gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare. Inoltre, i servizi offerti nell'ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto. La fase della produzione, secondo prassi costante dell'Autorità, ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la ridotta mobilità della domanda, la dimensione geografica è stata per prassi definita dall'Autorità a livello, in prima approssimazione, provinciale.

**23.** Con riferimento alla fase di distribuzione, l'unica interessata dall'operazione, le Parti sono attive in tutti e tre i mercati del prodotto ricompresi nell'ambito del settore del risparmio gestito. Quanto al posizionamento nei suddetti mercati, risulta possibile utilizzare come *proxy* le quote relative ai mercati della raccolta e degli impieghi; al riguardo, le Parti riferiscono che le quote *post merger* possono essere stimate come sempre largamente inferiori a quelle registrate nei mercati della raccolta bancaria e degli impieghi, atteso che l'offerta delle BCC aderenti si concentra in particolare nei prodotti bancari tradizionali ed è rivolta ad una clientela che generalmente richiede solo tali prodotti. L'operazione, pertanto, non appare idonea a dar luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sui mercati del risparmio gestito.

#### **d) Il settore del risparmio amministrato**

**24.** Il settore del risparmio amministrato ricomprende la compravendita, a fini di investimento, di strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai medesimi intermediari. La dimensione geografica rilevante appare essere limitata ad un'area che non si estende oltre i confini provinciali.

Il servizio è quindi composto da due fasi: in una prima fase avviene la raccolta degli ordini di investimento da parte dell'intermediario e la loro eventuale trasmissione ad un altro intermediario negoziatore; successivamente avviene l'effettiva esecuzione degli ordini, ovvero la negoziazione dei titoli sui mercati finanziari regolamentati e anche non regolamentati.

**25.** L'erogazione dei servizi relativi al mercato del risparmio amministrato risulta strettamente legata con l'attività bancaria tradizionale e, in particolare, con il mercato della raccolta bancaria, in considerazione dell'elevata correlazione tra la detenzione di un conto corrente e di un conto titoli presso il medesimo istituto bancario<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> [Si veda, in proposito, C8660 – UNICREDIT/CAPITALIA, provv. n. 17283 del 18 settembre 2007.]

I confini del mercato rilevante, dal punto di vista geografico, sono provinciali in considerazione della limitata disponibilità alla mobilità da parte della clientela finale.

**26.** In tale mercato, le Parti sono attive in diverse province, con una quota di mercato che è assimilabile a quella detenuta nei mercati della raccolta. Per questa ragione, e vista la stretta connessione che sussiste tra il risparmio amministrato e la raccolta, anche per tale mercato valgono le considerazioni sopra svolte in merito ai mercati della raccolta interessati, alle quali si rinvia.

#### **e) il mercato del credito al consumo**

**27.** L'Operazione interessa il settore del credito al consumo, che ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga forma di facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

**28.** Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, all'interno del settore del credito al consumo è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: (i) il credito diretto, erogato nella forma di prestito personale senza vincolo di destinazione, e (ii) il credito finalizzato, ossia destinato all'acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, mobili, etc.). Tali due tipologie di credito al consumo presentano differenze sostanziali quanto a servizio prestato, modalità di collocamento del finanziamento e relative condizioni commerciali, e rapporto tra domanda e offerta e, pertanto, come già affermato dall'Autorità, è possibile considerarli quali due segmenti, se non proprio quali due mercati, diversi tra loro, in ragione del servizio prestato e delle relative condizioni commerciali<sup>7</sup>.

**29.** Quanto al credito al consumo diretto, elemento peculiare è il contatto diretto tra finanziatore e consumatore, che dà vita ad un rapporto bilaterale. In tale ambito sono ricompresi i finanziamenti effettuati principalmente attraverso prestiti personali, mediante carte di credito *revolving* (vale a dire, carte utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, cui è associata una linea di credito che consente di rateizzare i pagamenti a fronte dell'impegno del cliente di restituire gli importi sulla base di una rata minima mensile concordata), nonché quelli mediante cessione del quinto dello stipendio.

Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato del credito al consumo diretto è locale ed è tipicamente circoscritta ai confini regionali.

**30.** Il credito al consumo finalizzato, invece, è caratterizzato dall'erogazione di un finanziamento basata su un rapporto trilaterale tra la banca (o società finanziaria specializzata), il cliente e il *dealer* convenzionato. Il credito finalizzato include i finanziamenti per l'acquisto di beni e/o servizi diversi e, convenzionalmente, si distingue tra credito finalizzato all'acquisto di autoveicoli e credito finalizzato all'acquisto di altri beni o servizi.

La dimensione geografica del mercato del credito al consumo finalizzato è nazionale, in considerazione dell'omogeneità delle caratteristiche di produzione e commercializzazione dei servizi in parola sull'intero territorio nazionale.

**31.** In base alle informazioni fornite dalle Parti, la quota *post merger* del mercato del credito al consumo, considerato nel suo complesso, risulta inferiore al 1% su base nazionale. Pertanto, deve ritenersi che l'Operazione non sia suscettibile di modificare, nemmeno a livello regionale, le preesistenti dinamiche concorrenziali nel suddetto mercato.

#### **f) I mercati assicurativi**

**32.** Con riferimento ai mercati dell'assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo prassi dell'Autorità.

**33.** L'Operazione interessa esclusivamente i mercati distributivi dei rami vita e danni, non essendo le Parti attive nella fase produttiva. Sulla base dei dati forniti dall'IVASS, per quanto concerne il comparto vita, le Parti verranno a detenere una quota *post merger* inferiore al [1-5%] in tutte le Province interessate; per quanto concerne il comparto danni, le Parti verranno a detenere una quota *post merger* inferiore al [5-10%] in tutte le Province interessate, ad eccezione di quelle di Ravenna e Gorizia, con quote di mercato *post merger* pari rispettivamente al [10-15%] e al [10-15%].

**34.** A fronte di tale *screening* preliminare, in ragione del valore contenuto della posizione delle Parti nell'ambito geografico provinciale nei rispettivi mercati, non emergono criticità concorrenziali tali da rendere necessario un approfondimento circa le condizioni concorrenziali in un ambito geografico più ristretto. Per entrambi i mercati, si ritiene infatti che l'Operazione non determinerà un'alterazione significativa degli assetti concorrenziali.

#### **g) i mercati degli strumenti di pagamento**

**35.** I servizi di pagamento ricomprendono, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, due mercati distinti: quello delle carte di debito e quello delle carte di credito.

---

<sup>7</sup> [Cfr., tra gli altri, provv. 17823 del 18 ottobre 2009, caso C8660 – Unicredito Italiano/Capitalia; provv. 21638 del 30 settembre 2010, caso C10702 – ICCREA Holding/Soluzione Consumer Credit; provv. 21941 del 15 dicembre 2010, caso C10854 – Société des Paiements Pass/Carrefour Servizi Finanziari; da ultimo provv. 26141 del 27 luglio 2016, caso C12063 Santander Consumer Bank/Ramo di azienda di Accedo.]



**36.** Con riferimento alle carte di debito, esse rientrano nei sistemi di pagamento con la peculiarità, però, di avere unicamente la funzione di pagamento, con un limite di spesa di solito molto contenuto, in quanto l'addebito sul conto corrente coincide di norma con la data in cui è avvenuta l'operazione di pagamento, e di garanzia di pagamenti futuri.

**37.** Per quanto riguarda la definizione geografica dei mercati, sia per le carte di credito che per quelle di debito, le condizioni di emissione e convenzionamento appaiono sufficientemente uniformi all'interno del territorio nazionale ed è nell'ambito di tale area che viene pertanto delimitato, secondo prassi costante dell'Autorità, il mercato geografico rilevante.

**38.** In ragione delle peculiarità di tali mercati e del valore contenuto delle quote di mercato delle Parti, non emergono, nel caso di specie, criticità concorrenziali tali da rendere necessaria una differente e più ristretta definizione della dimensione geografica dei mercati interessati, sui quali, ad esito dell'Operazione la quota congiunta delle Parti è inferiore al [1-5%]. L'Operazione è pertanto inidonea a produrre qualsiasi restrizione della concorrenza nei mercati dei servizi di pagamento.

#### **h) il mercato del factoring**

**39.** Il factoring è un contratto a titolo oneroso con cui una società trasferisce la titolarità dei propri crediti commerciali a un'altra società (la società di *factoring*), che ne garantisce o meno il buon fine (rispettivamente *factoring pro solvendo* o *pro soluto*), provvede alla loro riscossione e corrisponde alla società cedente una somma di denaro commisurata al valore dei crediti ceduti. Dal lato della domanda, il mercato del *factoring* è costituito essenzialmente da imprese (sia PMI che medie e grandi). Il *factoring* è un servizio ad elevato grado di personalizzazione e risulta dall'articolazione di tre componenti principali: (i) gestionale; (ii) di garanzia (contro l'insolvenza del debitore); (iii) e creditizia (il finanziamento si manifesta nel pagamento dei crediti prima della relativa scadenza). Tale mercato ha rilevanza territoriale nazionale.

In base alle informazioni fornite dalle Parti, la quota *post merger* risulta pari al [1-5%]. Pertanto, l'Operazione non risulta idonea ad alterare significativamente le dinamiche competitive nel mercato del *factoring*.

#### **i) Il mercato del leasing**

**40.** Il *leasing* è il contratto di locazione di beni necessari all'esercizio di un'attività di impresa dietro pagamento di un canone periodico. Secondo precedenti decisioni dell'Autorità, tale settore comprende i due segmenti del *leasing* operativo e del *leasing* finanziario.

**41.** Le due tipologie di *leasing* si differenziano tra loro in ragione della maggiore flessibilità che presenta il *leasing* operativo, il quale permette all'impresa di rinnovare con maggior frequenza le apparecchiature necessarie all'esercizio della propria attività, limitando i rischi dell'obsolescenza tecnologica di tali beni. Esso, inoltre, si caratterizza per il fatto che la proprietà del bene non viene trasferita in capo al locatario allo scadere del contratto, a fronte del pagamento di un prezzo di riscatto, circostanza viceversa prevista in operazioni di *leasing* finanziario.

**42.** Dal lato dell'offerta, si registra una sostituibilità imperfetta. Mentre il *leasing* finanziario è un'attività regolamentata e riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco, l'offerta di *leasing* operativo è consentita anche a società commerciali e intermediari finanziari.

**43.** Dal punto di vista geografico, il settore del *leasing* ha dimensione nazionale, in considerazione del fatto che il fornitore offre anche servizi di manutenzione e deve, pertanto, garantire una rete di assistenza organizzata a livello nazionale. Come evidenziato già in proposito ai mercati sopra analizzati, in ragione delle peculiarità degli stessi e del valore assolutamente contenuto delle quote di mercato delle Parti, non sembrano emergere, anche in questo caso, criticità concorrenziali tali da rendere necessaria una differente e più ristretta definizione della dimensione geografica del mercato in questione.

**44.** Al riguardo si evidenzia che, sulla base dei dati forniti dalle Parti, il costituendo Gruppo arriverebbe a detenere una quota *post merger* pari a circa il [5-10%]. L'Operazione, pertanto, non è suscettibile di dar luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sul mercato in questione.

#### **Conclusioni**

**45.** In ragione delle considerazioni sopra esposte, tenendo in particolare conto il livello contenuto delle quote *post merger* nei mercati rilevanti analizzati, non si ritiene che la concentrazione in esame sollevi preoccupazioni concorrenziali, in quanto non sono riscontrabili modifiche significative alle condizioni di offerta, stante anche la presenza di numerosi e qualificati operatori concorrenti.

**46.** Peraltro, appare opportuno considerare come la nuova organizzazione del gruppo consentirà la razionalizzazione delle strutture organizzative e delle reti distributive, creando i presupposti per una crescita di efficienza, con un auspicabile trasferimento di tali vantaggi di efficienza a sostanziale beneficio dei consumatori.

**47.** In questo contesto appare inoltre opportuno considerare che l'operazione notificata trae origine dalle modifiche apportate al TUB dal D.L. n. 18/2016, convertito in Legge n. 49 dell'8 aprile 2016 e dalla successiva regolamentazione emanata dalla Banca d'Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, pubblicato il 2 novembre 2016). Infatti, il nuovo quadro normativo e regolamentare prevede, quale condizione per poter esercitare l'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, l'adesione ad un gruppo bancario cooperativo, salvo il caso di trasformazione in S.p.A., previsto dall'articolo 36, comma 1-*bis* del TUB. La finalità della riforma, che pur si propone di preservare i tratti essenziali della cooperazione (mutualità, localismo e solidarietà), è volta a favorire un rafforzamento patrimoniale e dei

sistemi di *governance* delle BCC, al fine di meglio competere nel nuovo scenario dei mercati bancari, in linea con la normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione Europea. Pertanto, è opportuno rilevare che non era possibile per le Casse Affiliate, stante la loro ridotta dimensione, continuare ad operare nell'attuale forma di BCC, senza aderire ad un gruppo bancario.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non determini, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

*f.f.* IL PRESIDENTE  
*Gabriella Muscolo*